

**REGOLAMENTO (CE) N. 199/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 gennaio 1998**

**che stabilisce la misura in cui possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel gennaio 1998 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Romania, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici e del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica slovena**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione,  
del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità di appli-  
cazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,  
dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità  
e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la  
Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la  
Romania, del regime previsto dagli accordi sul libero  
scambio tra la Comunità e i paesi baltici e del regime  
previsto dall'accordo interinale tra la Comunità e la  
Repubblica slovena e che abroga i regolamenti (CEE) n.  
584/92, (CE) n. 1588/94, (CE) n. 1713/95 e (CE) n. 455/  
97<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,  
considerando che le domande di titoli d'importazione  
presentate per i prodotti di cui al regolamento (CE) n.  
2508/97 riguardano, per taluni prodotti, quantitativi supe-  
riori a quelli disponibili; che occorre pertanto fissare

coefficienti di attribuzione per taluni quantitativi richiesti  
per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno  
1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli d'importazione presentate per il  
periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 30 giugno  
1998 a norma del regolamento (CE) n. 2508/97 sono  
accettate, per ogni paese d'origine e prodotto dei codici  
NC figuranti in allegato, per i quantitativi chiesti, previa  
applicazione del coefficiente di attribuzione indicato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio  
1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 31.